



Comune di Sant'Arpino

Area V° Urbanistica-Suap-Lavori Pubblici

Piazza Macrì n.1- Sant'Arpino (CE) – cap.81030

pec: manutenzione@pec.comune.santarpino.ce.it

**MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER ACCORDO QUADRO
AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI SANT'ARPINO**

ARTICOLO 1 - **Oggetto dell'accordo quadro**

Il presente appalto in accordo quadro ha per oggetto l'affidamento degli interventi di manutenzione degli immobili del Comune di Sant'Arpino. L'appalto copre un periodo di mesi dodici dalla data di sottoscrizione del contratto ovvero dalla data di consegna lavori, e avrà comunque durata fino ad esaurimento dell'impegno di spesa. All'aggiudicazione si perverrà mediante MEPA ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del d.lgs. 36/2023, metodo comparativo previa richiesta di preventivo attingendo dalla presentazione delle imprese che hanno partecipato alla manifestazione d'interesse. L'aggiudicazione sarà effettuata a favore dell'operatore che applicherà una scontistica ritenuta congrua da parte della Stazione Appaltante.

La natura dell'accordo quadro è caratterizzata dalla contingenza di eseguire lavori di manutenzione non predeterminati ma resi necessari all'occorrenza secondo le esigenze del caso; trattasi di interventi localizzati e singolari, anche di carattere ripetitivo, volti a mantenere o a riportare un'opera in condizioni di piena funzionalità, correlati alla casualità e all'imprevedibilità degli eventi che li determinano e all'urgenza con cui bisogna intervenire. Per tali motivi non è stato possibile redigere, preventivamente, un progetto d'intervento dei lavori a farsi, ma gli elaborati posti a base dell'accordo, come meglio specificato in seguito, possono soltanto limitarsi ad una descrizione sommaria di previsione degli interventi sulla base dell'esperienza fin qui acquisita dai preposti uffici comunali. Le quantità delle prestazioni da eseguire dipendono dalle necessità, priorità ed emergenze che scaturiranno nell'arco di tempo previsto contrattualmente. L'impresa aggiudicataria, stante l'imprevedibilità degli interventi manutentivi nel tempo contrattuale, deve garantire, sempre e comunque, l'esercizio continuo e la piena funzionalità degli immobili (all'occorrenza segnalate).

Qualora il numero delle manifestazioni di interesse pervenute sia superiore a dieci, l'Amministrazione provvederà a individuare le ditte da invitare mediante sorteggio pubblico, che sarà effettuato nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento.

ARTICOLO 2 - **Durata dell'appalto**

La durata dell'Accordo Quadro è fissata in 12 mesi dalla stipula, prorogabile una sola volta per esigenze tecniche, nel rispetto dell'art. 59 del D.Lgs. 36/2023 e comunque entro il limite massimo complessivo di 24 mesi.

Trattandosi di Accordo Quadro, il tempo di durata e l'importo contrattuale non costituiscono valori vincolanti, poiché l'A.Q. cesserà alla scadenza temporale prevista nel presente articolo o, alternativamente, potrà cessare anticipatamente o proseguire fino all'esaurimento delle risorse economiche disponibili. In caso di mancato raggiungimento dell'importo massimo previsto, pari a € 80.000,00 entro i 12 mesi iniziali, la durata dell'A.Q. si intenderà automaticamente estesa sino al

completo esaurimento della suddetta risorsa economica e comunque per un periodo non superiore ad ulteriori 12 mesi, senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese o diritti in merito all'estensione.

La sottoscrizione del contratto di Accordo Quadro principale non attribuisce all'Appaltatore alcun diritto all'estensione della durata, trattandosi di prerogativa esclusiva e insindacabile della Stazione Appaltante.

Ove, alla scadenza del termine finale dell'A.Q., risultasse in corso l'esecuzione o il completamento di interventi già affidati mediante il presente Capitolato, il termine stesso si intenderà prorogato per il tempo strettamente necessario all'ultimazione delle prestazioni, nei termini precedentemente stabiliti, e fermo restando quanto disposto dall'art. 59 del D.Lgs. 36/2023.

La durata del periodo concesso per l'esecuzione dei lavori è definita nel singolo contratto applicativo o indicata nello specifico Ordine di Servizio.

ARTICOLO 3 - ***Ammontare dell'accordo quadro***

Il corrispettivo massimo di lavori affidabili ai sensi del presente accordo quadro nel periodo di validità dello stesso ammonta a € 80.000,00 di cui € 75.000,00 per lavori soggetti a ribasso ed € 5.000,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto di IVA al 22%. L'importo complessivo dell'Accordo Quadro è da intendersi comprensivo delle opzioni di cui all'art. 14, comma 4, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Tale corrispettivo massimo di lavori affidabili rappresenta la sommatoria dei singoli ordini di lavoro che, presumibilmente, verranno stipulati in virtù dell'Accordo quadro, nonché degli interventi contabilizzati e autorizzati con ordine di servizio. Il corrispettivo di ciascun contratto applicativo e/o affidamento sarà determinato sulla base dell'importo presunto dei lavori, calcolato mediante l'applicazione dell'Elenco Prezzi Unitari – Tariffa dei Prezzi 2025 della Regione Campania (pubblicata sul BURC) di Accordo Quadro al netto del ribasso percentuale offerto in sede di trattativa, incrementato dell'importo dei costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso). Per i prezzi unitari non presenti nel tariffario regionale, si farà ricorso ad altri listini regionali limitrofi ed in mancanza si farà ricorso a nuovi prezzi all'uopo formulati dalla stazione appaltante.

Per eventuali lavori da eseguirsi in economia l'Impresa sarà compensata sulla base dell'effettivo tempo impiegato nell'esecuzione dei lavori (con applicazione del ribasso di gara) e in base a:

- i costi della manodopera come da CCNL;
- del costo di mercato relativo alle forniture di materiali e/o prezzi unitari come da listino regionale LLPP,
- alla maggiorazione della percentuale per spese generali, sicurezza, ed utili ove detta maggiorazione non sia già compresa nei costi stessi;
- ai noli e ai trasporti estrapolabili da voci di analisi prezzi Regionale della Campania.

La Stazione Appaltante non assume nessun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo sopra citato, che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione della eventuale cauzione.

L'Appaltatore per contro è vincolato all'esecuzione dei lavori che, in base al presente Accordo, saranno richiesti con specifici contratti applicativi dalla Stazione Appaltante qualunque risulti essere l'importo complessivo finale dei contratti applicativi medesimi nei limiti definiti dal presente accordo.

Il contratto è stipulato "a misura".

L'offerta dell'Impresa aggiudicataria, quindi, tiene conto di tutte le obbligazioni e di tutte le circostanze generali e particolari, riportati nel presente CSA e negli elaborati progettuali ed amministrativi, che possono influire sul costo dell'esecuzione dell'opera.

La S.A., affidando i lavori all'impresa aggiudicataria, si avvale non soltanto delle singole prestazioni indicate nel presente capitolato, bensì anche della capacità progettuale ed organizzativa della stessa impresa.

In funzione di quanto sopra detto, resta inteso e chiarito fra le parti che le pattuizioni contrattuali devono essere interpretate nel senso che l'Impresa aggiudicataria assume anche il ruolo di tecnico interessato all'adempimento delle prestazioni che, giova ripeterlo, costituiscono espressione della professionalità richiesta all'Impresa aggiudicataria dalla S.A.

Resta altresì inteso e chiarito che l'Impresa aggiudicataria rimane l'unico responsabile, nei confronti della S.A., per tutto quanto concerne le attività sommariamente descritte nel presente CSA e in tutti gli elaborati, che verranno eseguite nel rispetto degli impegni contrattuali, oltre che degli incombeni derivanti da leggi, regolamenti ed altre norme in vigore.

L'importo contrattuale dell'appalto comprende tutte le opere impiantistiche riportate nel presente CSA e negli atti tecnici allegati.

ARTICOLO 3.1 - *Categoria e natura dei lavori*

Le lavorazioni prevalenti riguardano quelle previste nella categoria principale **OG1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI**.

La categoria Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie. Comprende in via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici aeroportuali nonché qualsiasi manufatto speciale in cemento armato, semplice o precompresso, gettato in opera quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture di particolari

caratteristiche e complessità.

Potranno essere previste lavorazioni riconducibili alle categorie lavori OS28 – Impianti termici e di condizionamento, OS30 – Impianti elettrici, telefonici, speciali OS3 – Impianti idrico-sanitari ed in maniera residuale a servizi, sempre finalizzati ai lavori da eseguirsi.

ARTICOLO 3.2 – *Incidenza della manodopera*

Trattandosi questo appalto di Accordo Quadro, in fase progettuale si stabilisce solo la tipologia delle possibili prestazioni affidabili, senza però definirle in dettaglio.

ARTICOLO 4 - *Modalità di aggiudicazione dell'appalto*

All'aggiudicazione si perverrà mediante trattativa MEPA ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del d.lgs. 36/2023 attraverso il metodo comparativo. L'aggiudicazione sarà effettuata a favore dell'operatore che applicherà una scontistica ritenuta congrua da parte della Stazione Appaltante. È facoltà dell'Ente procedere alla sospensione della trattativa qualora le offerte degli operatori non saranno ritenute congrue e per qualsiasi motivo di interesse pubblico.

ARTICOLO 5 - *Obbligo di continuità dei lavori*

Una volta che l'ufficio darà delle disposizioni sui lavori a farsi, l'operatore dovrà svolgere le lavorazioni con continuità ogni giorno dell'anno e durante gli interventi di riparazione o di manutenzione, salvo i casi di forza maggiore opportunamente documentati e approvati dall'ente.

ARTICOLO 6 - *Conoscenza delle condizioni dell'accordo quadro*

L'assunzione dell'appalto implica, da parte dell'Appaltatore, la piena e perfetta conoscenza non solo di tutte le norme generali e particolari che regolano il contratto, ma anche di tutte le condizioni locali e specifiche relative agli immobili oggetto di intervento.

Rientrano tra tali condizioni, a titolo esemplificativo: la tipologia, lo stato di conservazione e le caratteristiche costruttive degli edifici comunali; la presenza, la conformazione e lo stato degli impianti tecnologici esistenti (elettrici, idrico-sanitari, termici, speciali); l'accessibilità alle aree e ai locali di lavoro; la necessità di operare in edifici frequentati o aperti al pubblico; le modalità di conferimento dei materiali di risulta presso impianti autorizzati; la disponibilità e l'idoneità dei materiali da impiegare in relazione ai requisiti richiesti e alle specifiche tecniche vigenti.

L'Appaltatore ha inoltre l'onere di verificare, prima dell'inizio delle lavorazioni, la presenza e la posizione di tutti i sottoservizi, canalizzazioni, reti e impianti presenti nei fabbricati.

L'Appaltatore è tenuto, per tutta la durata del contratto, al pieno rispetto di tutte le condizioni generali

e particolari che regolano l'affidamento, nonché delle condizioni tecniche ed economiche dichiarate in sede di partecipazione alla procedura di affidamento.

ARTICOLO 7 - ***Requisiti dei concorrenti***

I requisiti dei concorrenti devono rispondere a quanto previsto dal D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

La partecipazione alla presente trattativa è rivolta a tutti i prestatori di servizio, singoli o raggruppati, i quali dovranno far pervenire l'offerta e la documentazione come stabilito negli atti di trattativa e dovranno attenersi a tutte le disposizioni in esso contenute. I partecipanti dovranno essere iscritti alla C.C.I.A.A., registro ditte o albo imprese artigiane per la categoria di lavori interessate e in possesso di attestazione SOA con categoria generale **OG1 classifica I oppure in mancanza di aver svolto, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell'appalto, regolarmente e con buon esito lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici pubblici per importo pari a quello oggetto della gara.**

È consentita la partecipazione in forma associata per le ATI/RTI e per i consorzi (art. 68 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.).

L'Appaltatore non potrà eccepire durante l'esecuzione lavori, la sopravvenienza di elementi non valutati o la mancata conoscenza di condizioni, tranne che tali nuovi elementi si configurino come causa di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato) o che si riferiscono a condizioni soggette a revisioni. Accettando i lavori, l'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità e i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi a regola d'arte e con i più aggiornati sistemi costruttivi.

Requisiti di natura e carattere generale

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Requisiti di idoneità professionale

Quelli previsti dall'art. 100 comma 1 lettera a) del D.lgs 36/2023 normativa:

- Idonea iscrizione alla C.C.I.A.A. per la categoria consona all'oggetto dell'appalto.

Requisiti di natura tecnico professionale

Oltre ai requisiti di cui ai punti precedenti, l'operatore dovrà avere quelli previsti dall'art. 100 comma 1 lettera c) del d.lgs. 36/2023, il concorrente ai sensi del DPR 445 del 2000, dovrà dichiarare di possedere:

- attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, per le seguenti categorie e classifiche: categoria OG1 classifica I.

In assenza di S.O.A., trattandosi di importo inferiore a 150.000,00 Euro, i suddetti requisiti dovranno essere dichiarati secondo modello allegato, ovvero dichiarando

1. che l'Impresa ha eseguito direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell'Appalto Specifico lavori analoghi a quelli oggetto dell'appalto, per importi non inferiori all'importo dei lavori di cui al contratto da stipulare;
2. ha sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell'Appalto Specifico;
3. è in possesso di attrezzatura tecnica adeguata all'esecuzione dei lavori oggetto del contratto da stipulare.

I suddetti requisiti, autocertificati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono dichiarati in sede di domanda di partecipazione.

ARTICOLO 8 - *Avvalimento*

In caso di avvalimento dei requisiti il concorrente, singolo o in raggruppamento di cui all'art. 65 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo di cui all'art. 100, co. 1, lett. b) e c), del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. In tal caso il concorrente deve obbligatoriamente allegare alla domanda di partecipazione alla gara:

- a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi della vigente normativa, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- b) una dichiarazione sottoscritta digitalmente da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso

da parte di quest'ultima dei requisiti di cui agli art. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento da rendersi mediante compilazione del modello DGUE allegato alla presente (contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, ove pertinente, e alla parte VI);

c) una dichiarazione sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

d) una dichiarazione sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.);

e) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche a un interesse dell'impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti. L'operatore economico nel contratto deve specificare se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta e allega la certificazione rilasciata dalla SOA o dall'ANAC.

Le citate dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 (e s.m.i.) e dalle stesse possono derivare conseguenze penali di cui all'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 (e s.m.i.) in caso di dichiarazioni mendaci.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 96, co. 15, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed esclude la garanzia.

Ai sensi dell'art. 104, co. 7, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Ai sensi dell'art. 104, co. 12, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione.

Ai sensi dell'art. 104, co. 8, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione.

Il contratto di avvalimento, a pena di esclusione, secondo quanto indicato nell'art. 104, co. 1, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) deve riportare in modo esplicito compiuto ed esauriente l'oggetto del contratto di avvalimento, vale a dire le risorse e i mezzi prestati, da elencare "in modo determinato e specifico". Pertanto il contratto di avvalimento non può sostanziarsi nell'impegno generico "a mettere a disposizione in caso di aggiudicazione le risorse necessarie di cui il concorrente è carente"..

ARTICOLO 9 - *Subappalto*

Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i..<..... I soggetti affidatari dei contratti di cui al codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.>>>

ARTICOLO 10 - *Descrizione sommaria delle opere*

Le opere che formano l'oggetto dell'accordo quadro possono riassumersi come di seguito indicato, salvo più precise indicazioni che, all'atto esecutivo, potranno essere impartite dalla Direzione Lavori nell'ambito dei propri poteri discrezionali e di dettaglio:

1. Ambito dell'accordo quadro

In relazione alle effettive necessità di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali, delle relative pertinenze e degli impianti in essi presenti, si procederà all'affidamento degli interventi mediante ordini di servizio o stipula di contratti applicativi, sulla base delle clausole previste nel presente Accordo Quadro.

2. Tipologia delle prestazioni

La tipologia delle prestazioni è quella individuabile nell'elenco prezzi regionale richiamato e nell'elenco prezzi elaborato da questo ufficio, da considerarsi parte integrante dell'accordo quadro, e riguarderà interventi di manutenzione edile, impiantistica e di finitura su edifici comunali, ivi comprese:

- opere da muratore e carpenteria edile;
- opere di ripristino e consolidamento di murature, solai e strutture;
- impermeabilizzazioni, rifacimenti di coperture e lattonerie;
- manutenzione di intonaci, tinteggiature interne ed esterne;
- ripristino di pavimentazioni interne ed esterne;

- manutenzione di infissi, parapetti, recinzioni;
- interventi su impianti tecnologici a servizio degli edifici (idrico-sanitario, elettrico, gas, climatizzazione, antincendio), nei limiti della categoria OG1;
- riparazioni urgenti per ragioni di sicurezza o funzionalità.

Rientrano, inoltre, tutti gli interventi tipici della **categoria OG1 – Manutenzione edifici civili e industriali**.

3. Manutenzione ordinaria

Rientrano nella manutenzione ordinaria tutti gli interventi di ripristino non urgenti, attivabili con apposito Ordine di Servizio, quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. Riparazione, sostituzione o ripristino di:
 - intonaci, tinteggiature, rivestimenti murari;
 - pavimentazioni interne/esterne (ceramica, battuto, lapideo, calcestruzzo, linoleum);
 - infissi metallici, in legno o PVC (porte, finestre, serrande, grate);
 - elementi di protezione e sicurezza (corrimano, ringhiere, parapetti);
 - controsoffitti, pareti leggere, cartongesso.
2. Interventi su coperture:
 - sostituzione tegole, guaine, elementi di lattoneria;
 - ripristino di canali di gronda e pluviali.
3. Manutenzione ordinaria di impianti tecnologici:
 - sostituzione punti luce, prese, interruttori;
 - piccole riparazioni di impianti idrici e sanitari;
 - manutenzione ordinaria impianti di riscaldamento e climatizzazione;
 - pulizia pozzetti e sifonature interne.
4. Opere edili correlate:
 - piccole demolizioni, rimozioni e ricostruzioni;
 - messa in sicurezza temporanea di ambienti e strutture danneggiate;
 - movimentazione materiali e conferimento in discarica autorizzata;
 - rilievi metrici e fotografici, ispezioni, attività di accertamento.
5. Manutenzione aree esterne di pertinenza:
 - sistemazione di piazzali e cortili;
 - sistemazione di recinzioni e cancelli;
 - piccole manutenzioni del verde.

4. Manutenzione straordinaria

Si intende il complesso delle attività che interessano parti strutturali o impiantistiche degli edifici

comunali, finalizzate al ripristino della funzionalità, della sicurezza e del decoro dell'immobile, senza alterarne la volumetria né la destinazione d'uso.

Rientrano, a titolo esemplificativo:

1. Interventi strutturali e consolidamenti, quali:

- riparazione o rinforzo di solai, travi, pilastri e murature portanti;
- interventi di consolidamento localizzato;
- ripristino di coperture con rifacimento dei pacchetti tecnologici.

2. Ristrutturazioni e ripristini funzionali, quali:

- rifacimenti completi di servizi igienici o locali interni;
- rinnovo integrale di pavimentazioni e rivestimenti;
- sostituzione completa di infissi e serramenti.

3. Interventi su impianti tecnologici, compatibilmente con OG1:

- sostituzione parziale o completa di quadri elettrici, linee e corpi illuminanti;
- interventi su reti idriche interne, distribuzione acqua calda, scarichi;
- rinnovamento di generatori termici, pompe di calore, ventilconvettori.

4. Interventi di sicurezza e adeguamento normativo:

- adeguamento antincendio (porte REI, compartimentazioni, segnaletica);
- adeguamento per abbattimento barriere architettoniche;
- messa in sicurezza di cornicioni, balconi, facciate e prospetti.

5. Altre attività

Rientrano inoltre:

- realizzazione di recinzioni provvisorie e messe in sicurezza;
- rimozione materiali abbandonati in aree pertinenziali;
- interventi su locali comunali non più utilizzati per renderli accessibili o ispezionabili;
- pulizia straordinaria di cavedi, terrazzi, locali tecnici.

6. Ricezione delle segnalazioni

L'impresa dovrà garantire reperibilità continua e rispondere alle segnalazioni di:

- uffici comunali,
- polizia locale,
- scuole e altri utenti,
- cittadini, previa verifica tecnica, nell'ambito dell'accordo quadro.

ARTICOLO 11 - *Programma Esecutivo*

Trattandosi di opere di manutenzione imprevedibili, i lavori saranno, in massima parte di tipo

frammentario e discontinuo ed eseguiti nei modi e nei tempi stabiliti secondo le disposizioni e gli ordini di servizio scritti della Direzione Lavori.

I lavori dovranno essere eseguiti secondo tre tipologie di intervento:

- a) LAVORO IMMEDIATO E DI PRONTO INTERVENTO: segnalato all'impresa aggiudicataria tramite comunicazione verbale, telefonica, a mezzo e-mail, da eseguirsi con priorità assoluta su altri eventuali lavori ed in qualsiasi condizione operativa, anche al di fuori del normale orario lavorativo (ore notturne, periodo di ferie annuali, festivi ecc) **entro e non oltre 2 ore** dal ricevimento della segnalazione, garantendo la presenza operativa di operai specializzati, macchinari ed attrezzature necessarie per un intervento di emergenza;
- b) LAVORO URGENTE: segnalato all'impresa aggiudicataria tramite comunicazione verbale, telefonica, fax o e-mail, da iniziare entro 24 ore dalla data della comunicazione;
- c) LAVORI DI ORDINARIA ESECUZIONE: individuati secondo le esigenze e le priorità operative stabilite dalla S.A., concordando con essa i tempi ed i modi di esecuzione, da iniziarsi, comunque entro e non oltre 5 giorni solari dalla data della comunicazione. L'impresa aggiudicataria invierà a mezzo fax o posta elettronica almeno, 2 giorni solari prima dell'esecuzione, il programma degli interventi così come concordato dalla D.L. precisando la data di inizio e la durata presunta degli stessi. Ogni variazione del suddetto programma dovrà essere comunicata tempestivamente alla D.L.

Per lavori rientranti in categoria "LAVORO IMMEDIATO E DI PRONTO INTERVENTO" verrà riconosciuto all'aggiudicatario una indennità di chiamate e reperibilità **pari ad Euro 150,00 (euro centocinquanta/00 – soggetta a ribasso)**, da aggiungersi "a copro" a valle dell'intera contabilità decurtata del ribasso applicato in sede di gara dell'intervento eseguito.

Per i lavori eseguiti prettamente condizione operative al di fuori del normale orario lavorativo (**ore notturne, periodo di ferie annuali, festivi ecc** –) l'aggiudicatario è dovuto una **maggiorazione del 12% soggetta a ribasso** sulle singole voci di contabilità afferenti i lavori eseguiti prettamente nelle suddette fasce orarie.

L'esecuzione della manutenzione dovrà avvenire mediante l'organizzazione dei mezzi e attrezzature dell'impresa appaltatrice, con proprio personale specializzato, esecutivo e tecnico, sulla base degli ordini di servizio emessi dalla D.L. e, pertanto, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'esecuzione stessa è addebitabile esclusivamente all'impresa appaltatrice.

La S.A. si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'impresa possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie.

Alla S.A. è riservata l'opportunità di richiedere all'impresa appaltatrice anche la redazione della valutazione tecnica economica dei singoli interventi. L'impresa aggiudicataria, in tal caso, dovrà redigere il documento entro i tempi indicati dalla S.A., a sua cura e spese, senza poter chiedere alcun ulteriore compenso.

ARTICOLO 12 - *Accertamento, misurazione e contabilizzazione dei lavori*

1. La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle opere compiute.
2. L'Appaltatore metterà a disposizione tutto il personale, i materiali e le attrezzature necessarie per le operazioni di tracciamento e misura dei lavori e potrà, senza autorizzazione scritta della Direzione Lavori, distruggere o rimuovere capisaldi o eliminare le tracce delle operazioni effettuate anche se terminate.
3. Ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati.
4. In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.
5. La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata a misura e, comunque, secondo quanto indicato al D.M. 7 marzo 2018 n° 49.
6. La contabilizzazione dei lavori a misura sarà effettuata applicando i prezzi di Elenco, al netto del ribasso di contratto, alle quantità delle rispettive categorie di lavoro.
7. I documenti amministrativi e contabili sono tenuti a norma dell'articolo 2219 del codice civile. Il giornale, i libretti delle misure ed i registri di contabilità, tanto dei lavori come delle somministrazioni, sono a fogli numerati e firmati nel frontespizio dal responsabile del procedimento. Il registro di contabilità è numerato e bollato dagli uffici del registro ai sensi dell'articolo 2215 del codice civile.
8. Le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sui libretti, sugli stati dei lavori e delle misurazioni sono fatti immediatamente e sul luogo stesso dell'operazione di accertamento.
9. La misurazione e classificazione delle lavorazioni e delle somministrazioni è fatta in contraddittorio con l'Appaltatore ovvero con chi lo rappresenta. I risultati di tali operazioni, iscritti a libretto od a registro, sono sottoscritti, al termine di ogni operazione od alla fine di ogni giorno, dall'Appaltatore o dal tecnico dell'Appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure. La firma dell'Appaltatore o del tecnico dell'Appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure nel libretto delle misure riguarda il semplice accertamento della classificazione e delle misure prese.

10. Ciascun soggetto della Stazione appaltante e dell'Appaltatore, per la parte che gli compete secondo le proprie attribuzioni, sottoscrive i documenti contabili ed assume la responsabilità dell'esattezza delle cifre e delle operazioni che ha rilevato, notato o verificato. Il Direttore dei lavori conferma o rettifica, preve le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile. Il R.U.P. firma nel frontespizio il giornale dei lavori, i libretti delle misure ed i registri di contabilità, le pagine del registro di contabilità preventivamente numerate e firmate dall'esecutore, i certificati di pagamento e le relazioni in conformità a quanto disposto dal Decreto 7 marzo 2018, n. 49.
11. È facoltà della Stazione appaltante applicare quanto disposto dall'art. 15, comma 3, del D.M. 7 marzo 2018, n. 49.
12. Per eventuali lavori da eseguirsi in economia l'Impresa sarà compensata sulla base dell'effettivo tempo impiegato nell'esecuzione dei lavori (con applicazione del ribasso di gara) e in base a:
- a. i costi della manodopera di cui all'Elenco Prezzi allegato agli atti di gara;
 - b. del costo di mercato relativo alle forniture di materiali,
 - c. alla maggiorazione della percentuale per spese generali, sicurezza, ed utili ove detta maggiorazione non sia già compresa nei costi stessi;
 - d. ai noli e ai trasporti estrapolabili da voci di analisi prezzi Regionale della Campania.

ARTICOLO 13 - ***Revisione dei prezzi***

I prezzi unitari (*listino regione Campania 2025*) ribassati della percentuale offerta dall'impresa aggiudicataria, ed in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati, si intendono comprensivi anche di:

- **Materiali:** tutte le spese per la fornitura e loro lavorazione, trasporti, imposte, sfridi di impiego, perdite, nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a pie' d'opera in qualsiasi punto de lavoro.
- **Operai e mezzi d'opera:** tutte le spese per fornire operai, attrezzi e macchinari idonei allo svolgimento dell'opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica, contrattuale ed igiene del lavoro;
- **Spese generali ed utili d'impresa:** le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, impianto di cantiere e guardiania, impianti ed accessori compresi nell'opera, nonché tutte le spese relative alla produzione di tutte le documentazioni necessarie per ottenere permessi ed autorizzazioni da rilasciarsi da parte di altri Enti e necessarie per la corretta omologazione e collaudo delle opere compreso, quindi, riproduzioni fotografiche e/o filmate, prove di laboratorio e prove di carico richieste dalla S.A. dei e/o dal Collaudatore; la fornitura

e spese di vidimazione per i libri contabili; gli utili d'impresa, la direzione di cantiere.

I prezzi unitari a misura stabiliti dal contratto ed eventualmente indicati nel C.S.A., si intendono accettati dall'impresa aggiudicataria e comprendono tutte le opere, i lavori, le forniture, i servizi, le spese generali, gli utili d'impresa ed ogni altro onere, anche se non previste dal contratto e dal C.S.A., necessari a dare compiute, a regola d'arte, le opere appaltate.

Giova quindi ripetere che i prezzi unitari contrattualmente definiti sono accettati dall'Impresa aggiudicataria nella più completa ed approfondita conoscenza del tipo di lavoro e servizio da svolgere, rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura tecnica, realizzativi, amministrativa o normativa legati all'esecuzione dei lavori ed all'espletamento del lavoro.

Prezzi unitari a corpo: stabiliti contrattualmente convenuti sono fissi ed invariabili per tutta la durata dell'appalto e comprendono tutte le opere, i lavori, le forniture, i servizi, le spese generali, gli utili d'impresa ed ogni altro onere, anche se non previste dal contratto e dal C.S.A., necessari a dare compiute, a regola d'arte, le opere appaltate.

Anche in questo caso giova quindi ripetere che i prezzi unitari a corpo contrattualmente definiti sono accettati dall'Impresa aggiudicataria nella più completa ed approfondita conoscenza del tipo di lavoro e servizio da svolgere, rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura tecnica, realizzativi, amministrativa o normativa legati all'esecuzione dei lavori ed all'espletamento del servizio.

Nel rispetto dell'art. 60 del d.lgs. 36/2023, dall'entrata in vigore del listino regionale della Campania aggiornato, le contabilità per i lavori disposti dalla data successiva di entrata in vigore del listino regionale, verranno adeguate al netto dei ribassi di gara.

ARTICOLO 14 - *Modifica del contratto durante il periodo di efficacia*

1. Nessuna modifica o variante ai contratti di appalto in corso di validità può essere introdotta dall'Appaltatore se non è autorizzata dal RUP. Il mancato rispetto di tale previsione comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
2. Le modifiche, nonché le varianti, possono essere ammesse esclusivamente, qualora ricorrano i

presupposti ed i casi previsti dall'art. 120 del Codice. Il Direttore dei lavori propone al RUP le modifiche, le varianti e le relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione.

3. Il contratto di appalto, ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. 36/2023, viene modificato senza ricorrere ad una nuova procedura di affidamento se:

a. le modifiche sono previste in clausole precise ed inequivocabili nei documenti di gara iniziali (anche in clausole di opzione);

b. si rendono necessari lavori supplementari non inclusi nell'appalto iniziale per i quali un cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi economici o tecnici, o comporti notevoli disagi o un incremento dei costi per la stazione appaltante – in questo caso il contratto può essere modificato solo se l'aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale (la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica nel caso di più modifiche successive);

c. si rendono necessarie modifiche in corso di esecuzione a causa di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltate denominate varianti in corso d'opera. Rientrano in queste circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti – in questo caso il contratto può essere modificato solo se l'aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale (la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica nel caso di più modifiche successive);

d. un nuovo contraente sostituisce l'aggiudicatario dell'appalto nel caso di:

- modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario previste in clausole chiare, precise ed inequivocabili nei documenti di gara;
- successione di un altro operatore economico (che soddisfi gli iniziali criteri di selezione) per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie dell'aggiudicatario, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice (salvo art. 124 del codice);
- assunzione degli obblighi del contraente principale da parte della stazione appaltante nei confronti dei suoi subappaltatori.

e. il valore della modifica è al di sotto delle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del codice;

f. il valore della modifica è $< 15\%$ del valore iniziale del contratto.

g. le modifiche non sono sostanziali.

Le modifiche e le varianti sono autorizzate dal RUP secondo quanto previsto dall'ordinamento della stazione appaltante, senza necessità di procedere ad una nuova procedura di affidamento e purché la struttura del contratto e l'operazione economica ad esso collegata rimangano inalterate.

Se in corso di esecuzione si rende necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino concorrenza di $1/5$ dell'importo contrattuale, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore

l'esecuzione delle prestazioni alle condizioni originariamente previste. In questo caso l'appaltatore non può far valere la risoluzione del contratto.

Il contratto è sempre modificabile ai sensi dell'art. 9 del codice e nel rispetto delle clausole di rinegoziazione. Nel caso in cui queste non siano previste, la richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e non giustifica, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del contratto. Il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a 3 mesi. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell'obbligo di rinegoziazione.”.

ARTICOLO 15 - *Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto.*

Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:

- a) desumendoli dai prezziari ufficiale
- b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
- c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi prezzi.

Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei lavori e l'appaltatore ed approvati dal Responsabile del Procedimento.

Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta offerto in sede di gara. Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili ai sensi di legge e del presente contratto, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

ARTICOLO 16 - *Contestazioni tra la stazione appaltante e l'appaltatore*

Il Direttore dei lavori o l'appaltatore comunicano al Responsabile del Procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del

procedimento è comunicata all'appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

Se le contestazioni riguardano fatti, il Direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

L'appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'appaltatore. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

ARTICOLO 17 - *Sinistri a cose e a persone*

Qualora nella esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il Direttore dei lavori compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al Responsabile del procedimento indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose.

Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

ARTICOLO 18 - *Approvvigionamento dei materiali.*

Qualora l'Appaltatore non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali occorrenti per assicurare a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante l'esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti dal contratto, la Stazione Appaltante stessa potrà con semplice ordine di servizio, diffidare l'Appaltatore a provvedere a tale approvvigionamento entro un termine perentorio.

Scaduto tale termine infruttuosamente, la Stazione Appaltante potrà provvedere senz'altro all'approvvigionamento dei materiali predetti, nelle quantità e qualità che riterrà più opportune, dandone comunicazione all'Appaltatore, precisando la qualità, le quantità ed i prezzi dei materiali e l'epoca in cui questi potranno essere consegnati all'Appaltatore stesso.

In tal caso detti materiali saranno senz'altro contabilizzati a debito dell'Appaltatore, al loro prezzo di costo a piè d'opera, maggiorata dell'aliquota del 5% (cinque per cento) per spese generali della

Stazione Appaltante, mentre d'altra parte continueranno ad essere contabilizzati all'Appaltatore ai prezzi di contratto.

Per effetto del provvedimento di cui sopra l'Appaltatore è senz'altro obbligato a ricevere in consegna tutti i materiali ordinati dalla Stazione Appaltante e ad accettarne il relativo addebito in contabilità restando esplicitamente stabilito che, ove i materiali così approvvigionati risultino eventualmente esuberanti al fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potrà essere sollevata dall'Appaltatore stesso che in tal caso rimarrà proprietario del materiale residuo.

L'adozione di siffatto provvedimento non pregiudica in alcun modo la facoltà della Stazione Appaltante di applicare in danno dell'Appaltatore, se del caso, gli altri provvedimenti previsti nel presente Capitolato o dalle vigenti leggi.

ARTICOLO 19 - *Esecuzioni d'ufficio*

Nel caso in cui l'Appaltatore si rifiutasse di procedere all'immediato rifacimento delle opere male eseguite, all'esecuzione delle opere mancanti, alla demolizione e sostituzione di quelle non rispondenti alle condizioni contrattuali, o non rispettasse o ritardasse il programma accettato o sospendesse i lavori, ed in generale, in tutti i casi previsti dall'art. 122 D.lgs. n. 36/2023 e dall'art. 18 del D.M. n. 145/2000 ss. mm., l'Amministrazione Comunale avrà il diritto di procedere all'esecuzione d'ufficio dei lavori od alla risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore stesso.

ARTICOLO 20 - *Risoluzione del contratto*

La stazione appaltante risolve il contratto di appalto, senza limiti di tempo, se ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) modifica sostanziale del contratto, ai sensi dell'art. 120 c. 6 del d.lgs. 36/2023;
- b) modifiche dettate dalla necessità di lavori supplementari non inclusi nell'appalto e varianti in corso d'opera (art. 120 c.1 lett. b), c), del codice) nel caso in cui l'aumento di prezzo eccede il 50 % del valore del contratto iniziale;
- c) la modifica del contratto supera le soglie di rilevanza europea (art. 14 del codice);
- d) ricorre una delle cause di esclusione automatica previste dall'art. 94 c. 1 del codice;
- e) violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento, ai sensi dell'art. 258 del TFUE;
- f) decadenza dell'attestazione di qualificazione dell'esecutore dei lavori a causa di falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- g) provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di misure di prevenzione.

Il contratto di appalto può essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da

parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni; in questo caso, il direttore dei lavori, accertato il grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, procede secondo quanto stabilito dall'art. 10 dell'allegato II.14 del codice:

- invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore;
- formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando a quest'ultimo un termine massimo di 15 giorni per la presentazione delle sue controdeduzioni al RUP;

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto, ai sensi dell'art. 122 c. 3 del codice.

Comunicata all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, il RUP, con preavviso di 20 giorni, richiede al direttore dei lavori la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

L'organo di collaudo, acquisito lo stato di consistenza, redige un verbale di accertamento tecnico e contabile in cui accerta la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante ed è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

In caso di ritardi nell'esecuzione delle prestazioni per negligenza dell'appaltatore, il direttore dei lavori assegna un termine non inferiore a 10 giorni per l'esecuzione delle prestazioni.

Al riguardo, si redige processo verbale in contraddittorio tra le parti; qualora l'inadempimento permanga allo scadere del termine sopra indicato, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

A seguito della risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto:

al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti - nei casi a) e b);

al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti decurtato:

degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto;

e, in sede di liquidazione finale, della maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento - *quando la stazione appaltante non prevede che l'affidamento avvenga alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta (art. 124 c. 2 del codice).*

Sciolto il contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. Nel caso di provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza che inibiscono o

ritardano il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa pari all'1% del valore del contratto, con le modalità di cui all'art. 106 del codice, resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni..

ARTICOLO 21 - ***Recesso***

L'appaltatore ha facoltà di presentare istanza di recesso qualora la consegna dei lavori avvenga in ritardo per fatto o colpa dell'amministrazione.

La Stazione appaltante si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo, ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. 36/2023.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter, 92, commi 3 e 4 e 94 comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm., la Stazione appaltante recede dal contratto qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente alla stipula del contratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.lgs. 159/2011 ss.mm. o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.lgs. 159/2011 ss.mm. In tale ipotesi la Stazione appaltante procede unicamente al pagamento delle opere già eseguite ed al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. Ai sensi dell'articolo 94 comma 3 del D.lgs. 159/2011 ss.mm., la Stazione appaltante può non recedere dal contratto nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione.

Fermo restando quanto sopra descritto, verranno ad ogni modo applicate le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto dalla stazione appaltante con la Prefettura di Caserta, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgcaserta.it>.

ARTICOLO 22 - ***Spese per la stipula del contratto***

Saranno a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto, accessorie e conseguenti comprese quelle di bollo e di registro e di pubblicazione ai sensi della normativa vigente.

ARTICOLO 23 - ***Fatturazione e pagamenti***

Ai sensi dell'art. 125, co. 1, del codice, per ogni singolo contratto applicativo o Ordine di Servizio, sul valore del contratto applicativo viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori, e previa formale richiesta da parte dell'appaltatore. Si evidenzia che, stante la natura di Accordo Quadro del presente appalto, la procedura di anticipazione del prezzo è applicabile esclusivamente, di volta in volta, in riferimento al singolo Contratto applicativo; è esclusa l'anticipazione del prezzo in riferimento al tetto

complessivo di spesa previsto dall'Accordo Quadro.

L'anticipazione va compensata fino alla concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati nel corso dell'appalto.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Il pagamento delle prestazioni rese dall'Appaltatore sarà effettuato separatamente per ciascun contratto applicativo o Ordine di Servizio. Le rate di acconto relative ai soli lavori eseguiti e di cui sia stato rilasciato il certificato di regolare esecuzione saranno contabilizzate, al netto del ribasso d'asta, comprensive della eventuale quota relativa ai costi per la sicurezza. **La definizione delle soglie dell'ammontare lavori in corrispondenza delle quali in corso d'opera saranno corrisposti pagamenti in acconto sarà definita in relazione al singolo contratto applicativo o Ordine di Servizio.** In ogni caso tali pagamenti saranno corrisposti sulla base di stati di avanzamento lavori, al netto del ribasso contrattuale e della ritenuta dello 0,5% a garanzia dell'osservanza di tutte le norme e prescrizioni a tutela dei lavoratori, di cui all'art. 11, co.6, del D.Lgs. 36/23. *Nel caso in cui l'importo della rata d'acconto non fosse esplicitamente indicato nel contratto applicativo, saranno corrisposti pagamenti in acconto, in relazione al singolo contratto applicativo, al raggiungimento del 70% dell'importo del singolo contratto applicativo al netto del ribasso contrattuale e della ritenuta dello 0,5 %.*

In caso di interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria di modesta entità, disposti con Ordine di Servizio, sarà corrisposto direttamente il pagamento a saldo una volta accertata l'ultimazione e la corretta esecuzione dei lavori stessi.

Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale del singolo Contratto Applicativo, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare

esecuzione del singolo Contratto Applicativo, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva regolare, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento.

La Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito dei controlli previsti dalla vigente normativa, con particolare riguardo alla verifica della permanenza della regolarità fiscale e di quella contributiva ed assicurativa dell'Impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavori, l'Amministrazione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C) dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori nelle modalità previste dalla normativa vigente.

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento non può superare i 45 giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti non può superare i 30 giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

In considerazione delle particolari caratteristiche dell'appalto, che comporta interventi a rete su una pluralità di tratti viari urbani, con la conseguente complessità delle attività di verifica necessarie all'attestazione de regolarità di esecuzione, la rata di saldo sarà pagata entro 60 giorni dalla emissione del C.R.E. (o del certificato di collaudo provvisorio), e subordinatamente alla presentazione della polizza fideiussoria.

Tale termine decorre dalla data di presentazione della garanzia fideiussoria se non presentata preventivamente. In caso di mancata produzione della polizza, la rata di saldo verrà corrisposta solo dopo che il CRE/ collaudo provvisorio abbia assunto carattere definitivo.

È facoltà della Stazione Appaltante, produrre un unico certificato di regolare esecuzione a valle dell'esecuzione del contratto generale.

Ai fini del pagamento del corrispettivo del presente appalto, l'aggiudicatario dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/10. L'aggiudicatario dovrà pertanto comunicare alla Stazione appaltante:

- 1) gli estremi dei conti correnti bancari o postali dedicati;*
- 2) la generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.*

ARTICOLO 24 - *Ultimazione dei lavori*

Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori l'Appaltatore informerà per iscritto o verbalmente la Direzione dei Lavori che, previo congruo preavviso, procederà subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio con le modalità di cui al D.M. 49/2018, redigendo, ove le opere venissero riscontrate

regolarmente eseguite, l'apposito verbale.

Qualora dall'accertamento risultasse la necessità di rifare o modificare qualche opera, per esecuzione non perfetta, l'Appaltatore dovrà effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate nel tempo che gli verrà prescritto e che verrà considerato, agli effetti di eventuali ritardi come tempo impiegato per i lavori.

Quanto indicato ai commi precedenti è da intendersi riferito al singolo contratto applicativo.

ARTICOLO 25 - *Cauzione provvisoria e definitiva*

Ai sensi dell'art. 53 comma 1 del codice, non è richiesta la garanzia provvisoria.

A garanzia dell'esatta e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti derivanti dal presente capitolato e dal contratto, sarà richiesta prima dell'inizio dei lavori una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. 36/2023 nonché polizza per danni verso terzi ex art. 117 comma 10 del medesimo d.lgs. 36/2023.

ARTICOLO 26 - *Sicurezza sul lavoro*

L'Appaltatore ha l'obbligo di predisporre il piano di sicurezza, come previsto dalla vigente normativa in materia e si fa carico di adottare gli opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi. In particolare deve assicurare la piena osservanza delle norme sancite dal D. Lgs. 81/2008 riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

ARTICOLO 27 - *Responsabilità dell'appaltatore e obblighi in materia di sicurezza*

L'Appaltatore è responsabile verso il Comune del perfetto andamento e svolgimento del servizio assunto, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna da parte del Comune e della disciplina dei propri dipendenti. L'appaltatore dovrà rispondere anche dell'operato dei suoi dipendenti.

Nella conduzione e gestione del servizio, l'Appaltatore dovrà adottare tutte le cautele e i provvedimenti atti ad evitare danni alle persone ed alle cose, con espresso impegno di provvedere affinché l'impianto, le apparecchiature ed i mezzi meccanici, operanti nel servizio, corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni.

Compete inoltre all'Appaltatore ogni responsabilità civile e penale per danni a terzi causati da fatti inerenti alla conduzione ed esecuzione del servizio.

L'Appaltatore sarà, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso il Comune e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano o meno addette al servizio, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto.

Per tali eventualità l'Appaltatore dovrà stipulare idonea polizza assicurativa R. C T. - R. C. O. a copertura di eventuali responsabilità con massimale di almeno € 500.000,00(cinquecentomila/00) per danni a

persone, animali e cose. L'Appaltatore dovrà fornire al Comune copia della polizza assicurativa stipulata a copertura del rischio di responsabilità civile entro cinque giorni antecedenti l'affidamento del servizio. Ai sensi del D. Lgs. 81/2008, si precisa che, nell'espletamento del servizio, possono verificarsi rischi connessi alla presenza di agenti biologici.

L'Appaltatore dovrà essere in regola con gli obblighi della sicurezza e, quindi, rispettare quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008 e s. m. i., redigere il prescritto documento di valutazione dei rischi, conservandolo e aggiornandolo e metterne copia a disposizione del Comune.

ARTICOLO 28 - *Vigilanza e controllo*

Il Comune si riserva di effettuare in qualsiasi momento dello svolgimento dell'appalto, visite ispettive, finalizzate alla rispondenza delle attività oggetto dell'appalto.

ARTICOLO 29 - *Osservanza dei contratti collettivi*

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza dei contratti di lavoro e di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle emanate nel corso dell'appalto.

In caso di inottemperanza agli obblighi suddetti, accertata dal Comune o segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune segnalerà l'inadempienza all'Appaltatore e, se del caso, all'Ispettorato stesso che procederà ad una ritenuta del 20% sui pagamenti in acconto, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Appaltatore della somma accantonata non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

Per le ritenute dei pagamenti di cui sopra l'Appaltatore non può opporre eccezione al Comune, né ha titolo al risarcimento dei danni.

L'Appaltatore ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di legge ed i regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze comunali, con particolare riferimento a quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica e il decoro, aventi rapporto diretto con i servizi oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni emanate dalla A. S. L. territorialmente competente, e da ogni altra autorità competente, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell'attività ed ai necessari controlli sanitari.

ARTICOLO 30 - *Penalità*

Quanto previsto dal presente articolo è da intendersi riferito ad ogni singolo contratto applicativo o ordine di servizio.

1. La penale è fissata per ogni giorno di ritardo nell'adempimento degli obblighi contrattuali nella misura del 1(uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale e, comunque, in misura non inferiore a € 50/giorno;
2. È ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore;
3. L'ammontare complessivo delle penali non può comunque essere superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale.
4. La penale relativa all'ultimazione lavori verrà detratta dal conto finale.
5. L'Appaltatore, per il tempo che impiegasse nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare all'Amministrazione le relative spese di assistenza e sottostare all'addebitamento della penale nei modi e nella quantità sopra stabilita.
6. L'Appaltatore prende atto che l'applicazione della penale non preclude il diritto dell'Amministrazione Comunale di richiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori maggiori danni.
7. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 2, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio del lavoro, anche in caso di lavoro conto terzi, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori nel Contratto Applicativo e nell'Ordine di Servizio conseguente al presente A.Q.;
 - b) nella ripresa del lavoro, anche nel caso di lavoro conto terzi, seguente un verbale di sospensione.
8. La penale per la mancata o ritardata attività di rilevamento e restituzione è fissata, per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini contrattuali (45 giorni), nella misura di € 50/giorno. In caso di accertato inadempimento si rimanda a quanto previsto dal precedente comma 3.
9. Violazioni nel Pronto Intervento:

- a) inosservanza della composizione standard della/e squadra/e tipo dell'equipaggiamento del Pronto Intervento come descritto all'art. 14; penale, per ciascuna violazione contestata dalla Direzione Lavori a seguito di verifica in corso di esecuzione od a seguito di segnalazione di terzi, pari ad € 300,00; in caso di recidiva, oltre la terza violazione sarà avviata la procedura di cui al citato 120 del D. Lgs. n. 36/2023.
- b) mancato intervento della squadra di Pronto Intervento: penale, per ciascuna violazione contestata dalla Direzione Lavori nelle ispezioni od a seguito di segnalazione di terzi, pari ad € 500,00 con addebito dei costi sostenuti dall'Ente per la eventuale esecuzione in danno. In caso di recidiva, oltre la terza violazione sarà avviata la procedura di cui al citato art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.
- c) ritardato intervento della squadra di Pronto Intervento, oltre i tempi prescritti di 2 ore dalla segnalazione: penale, per ciascuna violazione contestata dalla Direzione Lavori a seguito delle verifiche in corso di esecuzione, pari ad € 100,00/ora o frazione di ora oltre i 15 minuti; in caso di recidiva, oltre la terza violazione sarà avviata la procedura di cui al citato 120 del D. Lgs. n. 36/2023.
- d) accertata mancata disponibilità dell'Aggiudicatario per l'esecuzione dell'attività di pronto intervento a qualsiasi ora, per tutto l'arco delle 24 ore giornaliere: penale, per ciascuna violazione constatata dalla direzione lavori a seguito delle verifiche in corso di esecuzione od a seguito di segnalazione di terzi, pari ad € 500,00; in caso di recidiva, oltre la terza violazione sarà avviata la procedura di cui al citato art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023.

ARTICOLO 31 - *Collaudo lavori di manutenzione straordinaria*

Per ogni intervento eseguito in manutenzione straordinaria entro cinque giorni dall'ultimazione, dovrà procedersi ad accertarne la regolare esecuzione. A compimento delle operazioni verrà redatto apposito verbale di accertamento e collaudo da parte del Tecnico Responsabile della Stazione appaltante in contraddittorio con l'appaltatore. Fino alla data di sottoscrizione del verbale di accertamento restano a carico dell'Appaltatore la custodia delle opere ed i relativi oneri di manutenzione e conservazione. Per tutti gli effetti di legge con l'approvazione del verbale di accertamento e collaudo ha luogo l'accettazione delle opere da parte dell'Appaltante.

ARTICOLO 32 - *Trattamento e tutela dei lavoratori*

1. L'Appaltatore è obbligato ad eseguire l'opera o i lavori oggetto del presente Capitolato con l'osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, restando a suo carico gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri.

A) TUTELA RETRIBUTIVA

2. L'Appaltatore è obbligato ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito nei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori costituenti oggetto del presente contratto e, se Cooperativa, anche nei confronti dei soci, ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. L'Appaltatore è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore fino alla data del collaudo anche se egli non fosse aderente alle associazioni stipulanti o dovesse recedere da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalle dimensioni dell'Impresa e da ogni qualificazione giuridica.
3. Ai fini della tutela retributiva dei lavoratori la Stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.
4. Inoltre, il mancato adempimento di tali obblighi da parte dell'Appaltatore conferisce all'Amministrazione Comunale il diritto di valersi della cauzione di cui all'art. 117, del D.lgs. n. 36/2023.

B) TUTELA PREVIDENZIALE E ASSICURATIVA

5. L'Appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, contribuzione, assicurazione, infortuni ed assistenza dei lavoratori, comunicando, non oltre 15 giorni dalla consegna dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.
6. L'Appaltatore deve esibire al Direttore dei Lavori, prima della data del verbale di consegna dei lavori, ogni prescritta denuncia del lavoro iniziato agli enti previdenziali e assicurativi, e copia della polizza di assicurazione contro gli infortuni. L'Appaltatore deve parimenti esibire le modifiche alle denunce e polizze in precedenza esibite entro i 14 giorni successivi alla modifica.
7. Prima di emettere i certificati di pagamento degli stati di avanzamento lavori, compreso quello conseguente al conto finale, il Direttore Lavori e la Stazione appaltante procedono alla verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'Impresa attraverso l'acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.). A garanzia di tali obblighi, secondo quanto disposto dal comma 6 dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023, il Direttore dei Lavori opera una ritenuta dello 0,5% sull'importo netto progressivo dei lavori; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

8. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o di soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile.
9. Inoltre, il mancato adempimento dell'Appaltatore conferisce all'Amministrazione Comunale il diritto di valersi della cauzione di cui all'art. 117 del codice. In ogni caso l'Appaltatore è responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale dell'osservanza delle predette disposizioni da parte dei subappaltatori.
10. Qualora la Stazione appaltante constati la presenza nel luogo di lavoro di lavoratore non iscritto nel libro unico del lavoro, ovvero in denuncia nominativa dei lavoratori occupati ovvero in documenti informatizzati equiparati, il Responsabile del Procedimento comunica all'Impresa l'inadempienza accertata e procede ad applicare una penale di euro 2.500,00 per ciascun lavoratore irregolare; il Direttore dei Lavori procede ad immediata denuncia dell'illecito all'Ispettorato del Lavoro.
11. I commi precedenti si applicano anche nel caso di subappalto.
12. In ogni caso l'Appaltatore è responsabile nei confronti del committente dell'osservanza delle predette disposizioni da parte dei subappaltatori.
In caso di D.U.R.C. negativo per due volte consecutive, il D.L. redige una relazione particolareggiata per il Responsabile del Procedimento. La mancata ottemperanza dell'Appaltatore è considerata grave inadempimento degli obblighi contrattuali e pertanto darà luogo alla risoluzione del contratto. Tutte le violazioni della tutela retributiva ovvero previdenziale e assicurativa saranno segnalate all'Ispettorato del Lavoro ed ai competenti Enti previdenziali ed assicurativi.

C) VERIFICA DELLA REGOLARITÀ DEL RAPPORTO DI LAVORO

13. Al fine di consentire la verifica della regolarità dei rapporti di lavoro, l'Appaltatore è obbligato ad osservare integralmente la disciplina relativa alla predisposizione e alla tenuta del libro unico del lavoro (artt. 39 e 40 del D.L. 112/2008 e ss.mm., convertito con modificazioni nella L.133/2008; D.M.9.7.2008).
14. A completamento delle risultanze del libro unico del lavoro ed al fine di consentire la verifica della corretta instaurazione dei rapporti di lavoro anche nei confronti dei lavoratori presenti in cantiere al momento dei controlli e non ancora iscritti nel libro unico del lavoro, l'Appaltatore dovrà tenere presso il cantiere copia delle comunicazioni obbligatorie preventive di assunzione (predisposte ai sensi dell'art. 4 bis, comma 2, del D.lgs.181/2000, come modificato dal citato art. 40 del D.L.112/2008) oppure copia dei contratti individuali di lavoro.

ARTICOLO 33 - *Durata giornaliera dei lavori - lavoro straordinario e notturno*

1. L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l'Appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.
2. L'orario di lavoro, giornaliero, settimanale e mensile, non potrà superare i limiti contrattualmente previsti; questo anche per garantire le necessarie condizioni di sicurezza.
3. L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l'Appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.
4. Al fine di rispettare i tempi di esecuzione dei lavori, l'Appaltatore dovrà eseguire i lavori nella fascia oraria compresa dalle ore 07:00 alle ore 18:00 di ogni giorno, anche festivo ove occorra, mediante l'utilizzo del doppio turno lavorativo, senza essere tenuto a rimborsare alla Stazione Appaltante le maggiori spese di assistenza, ma anche senza aver diritto a compensi od indennità di sorta al di fuori del prezzo contrattuale convenuto (ved. Art. 14), essendo esso già comprensivo di ogni maggiorazione dovuta per questa tipologia organizzativa del cantiere, salvo diverse disposizioni impartite dalla Direzione Lavori e/o dal Coordinatore della sicurezza.
5. Gravano sull'Appaltatore tutti gli oneri connessi alla realizzazione in doppio turno, comprese le misure di sicurezza necessarie alla esecuzione dei lavori nei turni ed alla adeguata illuminazione da approntare, in conformità alle norme vigenti, per l'esecuzione dei lavori previsti in progetto ed adempiendo a tutte le prescrizioni che verranno impartite in merito da parte del Coordinatore per la sicurezza dei lavori.
6. In presenza di comprovate e sopravvenute esigenze di pubblico interesse di carattere eccezionale, la D.L. potrà derogare a quanto sopra e, pertanto, disporre l'esecuzione delle opere in un unico turno giornaliero, senza che in conseguenza di ciò l'Appaltatore possa vantare diritti o pretese o apporre riserve.
7. Inoltre, al fine di rispettare i tempi di esecuzione dei lavori ed in coerenza con quanto risultante dagli elaborati di progetto, l'Appaltatore dovrà eseguire i lavori nella fascia oraria compresa dalle ore 18:00 alle ore 07:00 di ogni giorno, anche festivo ove occorra, senza aver diritto a compensi od indennità di sorta al di fuori del prezzo contrattuale convenuto, essendo esso già comprensivo di ogni maggiorazione dovuta per questa tipologia organizzativa del cantiere, salvo diverse disposizioni impartite dalla Direzione Lavori e dal Coordinatore della sicurezza. In particolare, tenuto conto del fatto che per tale modalità realizzativa l'Appaltatore ha diritto solo ai maggiori oneri derivanti dall'impiego del personale in orario notturno in base all'incidenza della manodopera sulle lavorazioni eseguite; in caso di lavori il cui prezzo è compensato "a misura" potrà essere riconosciuto

all'Appaltatore unicamente un aumento del prezzo così come indicato nella specifica voce di elenco prezzi.

8. Anche per i lavori notturni gravano sull'Appaltatore tutti gli oneri connessi a tale modalità realizzativa, comprese le misure di sicurezza necessarie all'esecuzione dei lavori ed alla adeguata illuminazione da approntare, in conformità alle norme vigenti, per l'esecuzione dei lavori previsti in progetto ed adempiendo a tutte le prescrizioni che verranno impartite in merito da parte del Coordinatore per la sicurezza dei lavori.
9. In presenza di comprovate e sopravvenute esigenze di pubblico interesse di carattere eccezionale, la D.L. potrà derogare a quanto sopra e, pertanto, disporre l'esecuzione delle opere con modalità diverse, senza che in conseguenza di ciò l'Appaltatore possa vantare diritti o pretese o apporre riserve.
10. All'infuori dell'orario convenuto, come pure nei giorni festivi, l'Appaltatore non potrà a suo arbitrio fare eseguire lavori che richiedano la sorveglianza da parte degli agenti dell'Appaltante. Se, a richiesta dell'Appaltatore, la Direzione Lavori autorizzasse il prolungamento dell'orario, l'Appaltatore non avrà diritto a compenso od indennità di sorta ma sarà invece tenuto a rimborsare all'Appaltante le maggiori spese di assistenza.

ARTICOLO 34 - ***Responsabile tecnico/amministrativo del LAVORO***

L'Appaltatore deve nominare un Responsabile unico a fronte di tutti i lavori prestati, per le reciproche comunicazioni concernenti l'esecuzione del contratto. Deve garantire, inoltre, la reperibilità almeno telefonica, del Responsabile, con potere di disporre i servizi urgenti ovvero di adottare le necessarie misure correttive in caso d'inadempienze.

ARTICOLO 35 - ***Tracciabilità dei flussi finanziari – protocollo di legalità***

Dovranno essere osservate le norme di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari. Per quant'altro non previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, si fa riferimento alle norme vigenti che disciplinano la materia. L'ente inoltre, prima della stipula del contratto, acquisirà dalla Prefettura competente, le informazioni antimafia a carico dei soggetti interessati, ai sensi del d.lgs 159/2011 e s.m.i.. Resta a carico dei soggetti stessi l'onere di fornire, tassativamente, i dati di cui all'allegato 4 del d.lgs. n. 490/1994 e s.m.i. La ditta affidataria, pena la risoluzione del presente affidamento, espressamente accetta il "Protocollo di legalità" e ss.mm.i.i., stipulato tra la stazione appaltante e l'U.T.G. – Prefettura di Caserta.

ARTICOLO 36 - ***Accordo bonario e definizione delle controversie***

Per la definizione delle controversie si applicheranno gli artt. 205, 207, 208 e 211 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. È esclusa la clausola compromissoria di cui all'art. 209 del D. Lgs.50/2016.

ARTICOLO 37 - *Disposizioni finali*

La Stazione Appaltante notificherà all'Impresa tutte le deliberazioni, ordinanze e altri provvedimenti che comportino variazioni della situazione iniziale. Per quanto non previsto nel presente capitolato, s'intendono richiamate e applicabili le vigenti disposizioni di legge che regolano la materia.

IL RESPONSABILE

Arch. Margherita Maria Busiello